

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2013 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Pasta omogenea, non granulosa e morbida, dall'odore piccante e dal gusto prevalentemente salato e speziato («Shiro miso»).</p> <p>Il prodotto è composto (in % del peso) da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fave di soia 43, — riso 43, — sale 12, — acqua 2. <p>La pasta è ottenuta mediante fermentazione (spore di Koji) di una miscela di fave di soia e riso cotti al vapore.</p> <p>Durante la fermentazione si sviluppano diversi aromi e il prodotto è utilizzato come ingrediente nella preparazione di piatti tradizionali giapponesi.</p>	<p>2103 90 90</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90.</p> <p>Il prodotto è aggiunto ai piatti per aromatizzarli, può essere utilizzato in un'ampia gamma di piatti e risponde alle caratteristiche dei condimenti composti della voce 2103.</p> <p>Il prodotto è una preparazione che aggiunge aroma a un piatto, ma non è destinato a essere consumato da solo. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 2008 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2103, A, terzo comma).</p> <p>Poiché la descrizione della voce 2103 è più specifica, è esclusa la classificazione alla voce 2106 come preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.</p> <p>Il prodotto deve dunque essere classificato nel codice NC 2103 90 90 come altri condimenti composti.</p>